

2/2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI
PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE

in persona del Commissario dott. **Domenico Nardi** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2 del ruolo contenzioso dell'anno **1990** avente ad oggetto:
promiscuità degli usi civici in terreni adiacenti; vertente


TRA

COMUNE DI PERTOSA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, come da delega a margine dell'atto in riassunzione del giudizio e giusta delibera della G.M. n. 140 del 30 luglio 1990 e n. 170 del 24 ottobre 1990, dagli avvocati **Emilio Romagnoli, Ferruccio Carboni Corner, Antonio Rizzo** presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Salerno alla via F. P. Volpe n. 8 e dall'avv. **Donato Cicenìa**, giusta procura a margine della memoria di costituzione e giusta deliberazione di G.M. n. 8 del 2 gennaio 1992, con domicilio eletto in Napoli alla piazza Matteotti n. 7;

RICORRENTE

E

COMUNE DI AULETTA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati **Maria Athena Lorizio e Linda Toja**, giusta procura a margine dell'atto di costituzione e giusta deliberazione n. 107 del 18 marzo 1987 della Giunta Municipale ed elettivamente domiciliato in Salerno alla via Roma n. 61 presso lo studio dell'avv. Lanocita, dall'avv. **Carlo Russo**, giusta mandato a margine dell'atto di costituzione e giusta delibera di G.M. n. 22 del 7 febbraio



1992, domiciliato in Napoli alla via Caracciolo n. 15, dagli avvocati **Francesco Lanocita, Gaetano Paolino, Miria Annunziata**, giusta mandato a margine dell'atto di costituzione in sostituzione e giusta deliberazione di G.M. n. 66 del 13 aprile 1999, con loro elettivamente domiciliato in Napoli alla via Caracciolo n. 15 presso lo studio degli avv. ti Laudadio - Scotto - Russo;

RESISTENTE

CONCLUSIONI

All'udienza del 17 febbraio 2004, per il Comune di Auletta, per delega degli avvocati Lanocita, Paolino ed Annunziata, è presente l'avv. Stefania Vecchio la quale, nel riportarsi integralmente ad ogni scritto e consulenza tecnica di parte, chiede che la controversia venga trattata per la decisione.

Alla stessa udienza, per il Comune di Pertosa, per delega dell'avv. Cicerchia, è presente l'avv. Daniele Arturo il quale, riportandosi a tutto quanto dedotto nei propri scritti e nella perizia di parte depositata, chiede che la causa venga decisa.

Il Commissario si riserva la decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In sede di liquidazione degli Usi Civici dei demani comunali di Auletta (Salerno) questo Commissario agli UU.CC con sentenza 18-28 aprile 1934, ammettendo l'intervento del Comune di Pertosa in una opposizione alla consulenza del perito istruttore ing. Bardi, proposta dalla Società Lucana per le imprese Idroelettriche, dichiarò che una zona controversa denominata "Grotta dell'Angelo" apparteneva al demanio di Auletta, ordinando alla società opponente la reintegra.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza 14 gennaio-24 febbraio 1936, ritenne necessaria l'integrazione dell'istruttoria per revisione della perizia al fine di stabilire l'originario confine territoriale tra i due Comuni.



Il Commissario Regionale con sentenza 4 febbraio-11 marzo 1939 dichiarò di pertinenza di Auletta il comprensorio contestato, affermando lo scioglimento della promiscuità de facto su detta zona, riferendosi ad un atto di concessione del 1131 da parte di tal Nicola conte di Principato.

Con sentenza 13 dicembre 1939-26 gennaio 1940 la Corte di Appello di Roma confermò sotto taluni punti la decisione commissariale, statuendo altresì per insorte contestazioni tra le parti e, difformemente dal pregresso giudizio commissariale, la promiscuità sul fondo controverso da sciogliersi in competente sede.

In base a tale giudicato (la sentenza non era stata impugnata da alcuna delle parti) il Comune di Pertosa adì nuovamente il Commissario Regionale, con ricorso 1 febbraio 1945 in via amministrativa e quindi con ricorso 30 settembre 1949 in sede contenziosa per lo scioglimento della promiscuità su tutti i terreni sulla riva sinistra e destra del fiume Tanagro in Comune di Auletta, compreso quello denominato "Grotta dell'Angelo".

Con sentenza 15 febbraio-21 aprile 1951 l'adito Commissario dichiarò fra l'altro il diritto del Comune di Pertosa alla promiscuità per servitù non reciproca di pascolo sugli ex demani feudali ed ecclesiastici di Auletta posti sulla riva sinistra del Tanagro, nonché sul demanio universale "Grotta dell'Angelo".

Tale decisione fu confermata dalla Corte di Appello di Roma con pronuncia 6 marzo-10 aprile 1953 che rinviava al Commissario per la individuazione dei terreni gravati, individuati poi con sentenza commissariale 27 novembre-7 dicembre 1959.

Con sentenza 11 luglio-12 agosto 1963 la Corte di Appello di Roma, disattendendo tutte le ragioni di Auletta, dichiarò tra l'altro il diritto del Comune



di Pertosa alla promiscuità per servitù non reciproca di pascolo ed usi complementari (acquare, pernottare, legnare) su tutti indistintamente i demani ex feudali ed universali del Comune di Auletta, ivi compresa la "Grotta dell'Angelo".

Tale decisione venne riformata dalla Corte di Cassazione con sentenza 26 novembre 1966-22 marzo 1967 n. 654 che, in parziale accoglimento del Comune di Auletta, cassò la pronuncia impugnata sul capo relativo all'esistenza di un giudicato esterno nella sentenza della Corte di Appello del 1940, escludendo altresì il giudicato interno costituito dalla sentenza commissariale 21 aprile 1951, e rimettendo in sede di rinvio gli atti alla Sezione Speciale Usi Civici della Corte di Appello di Roma.


Con sentenza 4 maggio-19 giugno 1989 la Corte di rinvio ritenne che la pronuncia del Commissario che aveva deciso la controversia in primo grado, dovesse essere riformata sul punto in cui era riconosciuto sussistente il diritto di Pertosa alla promiscuità per servitù non reciproca di pascolo sul demanio universale "Grotta dell'Angelo" non corroborata dal giudicato esterno della sentenza di appello del 1940.

Riconosciuto che l'indagine si restringeva sul remoto atto di Nicola di Principato del 1131, in base al rilievo che la concessione non poteva incidere su terre appartenenti all'universalità dei cittadini di Auletta anteriormente all'infeudazione (e costituenti demani universali), sulle quali il feudatario aveva poteri amministrativi e non potestà di disposizione iure dominij, ma poteva interessare soltanto le terre ricomprese nel demanio feudale, detta Corte ritenne necessaria una ulteriore istruttoria documentale ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1766/1927, atteso che l'esercizio della promiscuità non era in corso al 1800 secondo quanto il



collegio aveva ritenuto desumibile da un verbale di scioglimento del 15 settembre 1811.

“Perché gli antichi documenti – si legge nella succitata sentenza della Corte di Appello, gravata dal Comune di Petosa di ricorso per cassazione – facciano piena prova, è necessario espletare una indagine storica-diplomatica, la quale si concretizzi nel controllo dell’esistenza dei requisiti propri dei documenti in esame, secondo le concezioni particolari di ciascuna cancelleria. Tale indagine ha natura specialistica tecnica, di carattere storico diplomatico, nella quale la scienza del giudice deve esserne necessariamente integrata da quella di un tecnico competente del settore, da nominare consulente di ufficio”. Dovrà pertanto il Commissario – prosegue la sentenza” al quale la causa va per la questione in esame rinviata, in attuazione di quanto prescrive l’art. 32 comma 4° della legge n. 1766/1927, provvedere a fare espletare consulenza tecnica di natura storico diplomatica, al fine di accertare: a) se l’atto di Nicola di Principato dell’anno 1131 (indicato dal perito Reale come custodito nella Badia di Cava dei Tirreni ARM. GN. 7 e copia del quale è stata rilasciata ai fini del presente giudizio dall’Archivio di Stato di Napoli in data 30 dicembre 1936, traendola da atti processuali siti in Pandette Nuove vol. n. 339 foglio 430) possieda o meno i requisiti di autenticità propri degli atti dei “Comites” normanni dell’epoca; b) se presentino o meno i requisiti di autenticità i successivi decreti regi di conferma, ed in particolare l’atto dell’anno 1267 (la cui collocazione è indicata dal perito Reale presso l’Archivio di Stato di Napoli P. N. vol. n. 339 foglio 430). In esito a tale indagine peritale, nell’eventualità che essa abbia risultato positivo, il Commissario nell’ambito e nell’esercizio dei poteri inquisitori ad esso conferiti, vorrà altresì portare il suo esame e ricostruire le attività ricognitive che precedettero il verbale di



scioglimento di promiscuità del 15.09.1811, al fine di meglio individuarne la portata".

Tutto ciò premesso e ritenuto, il Comune di Pertosa con ricorso del 30 ottobre 1990 riassunse il giudizio come sopra proposto nei confronti del Comune di Auletta, in esecuzione di quanto disposto dalla citata sentenza 4 maggio-19 giugno 1989 della Corte di Appello di Roma Sezione Speciale Usi Civici, distinta con il n. 18/1989, ed in riassunzione ai fini istruttori del giudizio stesso chiese a questo Commissario di disporre consulenza tecnica di carattere storico diplomatico sugli atti sopra indicati, rimettendo quindi le risultanze dell'indagine peritale alla Corte di Appello di Roma, Sez. Speciale Usi Civici.

Occorre a questo punto precisare che nel giudizio di opposizione, di cui si è detto all'inizio, proposto dalla Società Lucana Imprese Idroelettriche, che era in possesso di parte del terreno in questione ed affermava la proprietà privata delle zone occupate, il Comune di Pertosa, intervenendo per sostenere le ragioni dell'opponente, aveva dedotto, in subordine, che, ove fosse stata dichiarata la demanialità del terreno, questo doveva essere reintegrato al suo demanio e non a quello del Comune di Auletta. Con sentenza 18-28 aprile 1934, questo Commissario aveva dichiarato che il terreno apparteneva al demanio del Comune di Auletta ed aveva ordinato alla Società Lucana Imprese Idroelettriche il rilascio in favore di detto Comune. Avevano interposto appello il Comune di Pertosa e la Società Lucana e la Corte di Appello di Roma, con sentenza 14/01-24/02/1936, ritenendo necessari ulteriori accertamenti istruttori, aveva rimesso la causa al Commissario disponendo l'espletamento di perizia, a mezzo dell'ing. Reale, affinché, con la identificazione di tutte le terre nei vari catasti ed in altri documenti, si ricostituisse la linea originaria di confine dei Comuni di Auletta e di




Pertosa, onde stabilire se il terreno controverso appartenesse o meno al Comune di Auletta. Il perito, in base all'esame di numerosi documenti, aveva concluso che il confine originario tra i due territori comunali era costituito dal fiume Tanagro che divideva Auletta, sorta sulla riva sinistra del fiume, da Pertosa, sorgente sull'altra riva, e che pertanto il terreno "Grotta dell'Angelo", posto sulla sinistra del fiume suddetto, faceva parte dei demani di Auletta.

Il Commissario, attenendosi alle conclusioni del perito Reale, con sentenza 4/02-11/03/1939, aveva dichiarato di pertinenza di Auletta il demanio "Grotta dell'Angelo". Poiché le parti avevano discusso anche circa l'esistenza e la natura di una promiscuità su detto terreno, in relazione specialmente ad un atto di concessione di Nicola di Principato, di cui si è innanzi detto, risalente al 1131, il Commissario aveva dichiarato in proposito, in motivazione, che gli usi concessi ai cittadini di Pertosa da Nicola di Principato costituivano servitù sulle terre di Auletta, che non apportavano modifiche ai territori dei due Comuni e che non sarebbe stato necessario procedere in seguito alla liquidazione di tale promiscuità, per essersi la stessa disciolta, in tempi remoti, di fatto, giacché di essa non era risultata traccia al tempo delle leggi eversive della feudalità. Aveva proposto appello avverso tale pronuncia il Comune di Pertosa, deducendo che erroneamente il decidente aveva dichiarato l'appartenenza al Comune di Auletta del comprensorio demaniale in contestazione, e chiedendo che, in riforma della impugnata pronuncia, la Corte di Appello respingesse la domanda di reintegrazione proposta dal Comune di Auletta, dichiarando l'appartenenza ad esso appellante del terreno "Grotta dell'Angelo". La Corte di Appello di Roma, con sentenza 13/12/1939-26/01/1940, aveva confermato la pronuncia di questo Commissario in punto di appartenenza della zona controversa al demanio del



Comune di Auletta. Avendo, peraltro, il Comune di Pertosa, pur senza proporre uno specifico motivo di gravame, contestato nelle sue difese l'esattezza dell'affermazione del Commissario circa l'estinzione per non uso della promiscuità, aveva considerato la Corte, dissentendo su questo punto dal primo giudice, che la promiscuità sul fondo era provata e non si era estinta per non uso, sicché al suo scioglimento si sarebbe dovuto provvedere successivamente. La suindicata sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed il Comune di Pertosa, fondandosi sull'ultimo punto della pronuncia, aveva chiesto a questo Commissario di disporre lo scioglimento delle promiscuità degli usi civici spettanti alla sua popolazione su tutti i demani del Comune di Auletta, compreso quello denominato "Grotta dell'Angelo", e che gli venisse assegnata una quota dei demani predetti. Aveva resistito il Comune di Auletta, contestando l'esistenza di qualsiasi diritto del Comune di Pertosa. Questo giudicante, con sentenza 15/02-21/04/1951, aveva dichiarato il diritto del Comune di Pertosa alla promiscuità, per servitù non reciproca di pascolo, solo sui demani ex feudali ed ecclesiastici del Comune di Auletta siti sulla sinistra del fiume Tanagro, nonché, in forza del giudicato scaturente dalla decisione della Corte di Appello di Roma del 1940, sul demanio universale "Grotta dell'Angelo"; aveva dichiarato in motivazione il diritto del Comune di Pertosa allo scioglimento per estinzione; aveva inoltre negato l'esistenza attuale della promiscuità sui terreni del demanio di Auletta siti sulla riva destra del fiume, perché sciolta nel 1811. La sentenza era stata gravata da appello dal Comune di Auletta, ma la Corte aveva dichiarato inammissibile il reclamo, in ragione della non definitività della pronuncia commissariale. Nel prosieguo del giudizio, questo Commissario, con sentenza 27/11-7/12/1959, sulla base della consulenza tecnica dell'ing. Mattina, aveva proceduto

14



all'identificazione dei terreni sulla riva sinistra oggetto della promiscuità. Su reclamo del Comune di Pertosa, la Corte di Appello di Roma, con sentenza 11/07-12/08/1963, in parziale riforma delle decisioni commissariali congiuntamente impugnate, aveva dichiarato il diritto del Comune di Pertosa alla promiscuità per servitù non reciproca di pascolo su tutti indistintamente i demani del Comune di Auletta sulla riva sinistra del fiume Tanagro, ivi compreso il demanio "Grotta dell'Angelo", e ciò in quanto ravvisava l'essere intervenuto il giudicato in tal senso per effetto della sentenza della stessa Corte del 1940; aveva dato atto inoltre dell'intervenuta formazione del giudicato sull'esistenza della promiscuità anche sui terreni alla destra del fiume, in forza della sentenza del Commissario del 1951, non impugnata sul punto; quanto all'intervenuto scioglimento di quest'ultima promiscuità, aveva rimesso la causa a questo Commissario per approfondimenti istruttori. Il Comune di Auletta aveva proposto ricorso per cassazione e la Suprema Corte, con sentenza 22/03/1967, n. 654, aveva cassato l'impugnata decisione con rinvio alla stessa Sezione Speciale della Corte di Appello di Roma. La Cassazione aveva statuito: a) che i giudici di appello erano incorsi in vizi logici e giuridici nel motivare sulla affermata sussistenza del giudicato esterno, derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Roma del 1940, circa la sussistenza della promiscuità a favore di Pertosa sul territorio di Auletta sito sulla sinistra del fiume Tanagro, sicché sul punto necessitava nuova disamina, in sede di rinvio, alla stregua dell'iter logico-giuridico indicato dalla S. C.; b) che non era ravvisabile giudicato interno, derivante dalla decisione commissariale del 1951, circa la sussistenza della promiscuità a favore di Pertosa sui terreni di Auletta siti sulla riva destra del fiume. Riassunta la lite, il Comune di Pertosa aveva riproposto le sue domande, cui aveva resistito il Comune di Auletta, e la Corte di

14




Appello di Roma, non definitivamente pronunciando sul gravame avverso le decisioni di questo Commissario del 15/02-21/04/1951 e 27/11-7/12/1959, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva rigettato il gravame avverso il capo dell'impugnata sentenza 15/02-21/04/1951 concernente la dichiarazione di avvenuto scioglimento della promiscuità sui terreni alla destra del fiume Tanagro, che pertanto confermava sul punto aveva disposto consulenza tecnica di carattere storico-diplomatico sugli atti indicati in motivazione, ed aveva rinviato la causa per l'espletamento di detto incombenza a questo Commissario. In detta sentenza, decisa in data 4/05/1980, la Corte di Appello aveva rilevato che la sentenza di questa Corte dell'anno 1940 non costituiva giudicato "esterno" circa la sussistenza della promiscuità, per servitù non reciproca di pascolo, a favore di Pertosa, sulle terre di Auletta poste alla sinistra del fiume, e, tra queste, sulla Grotta dell'Angelo; che pertanto esclude un giudicato, sia esplicito che implicito, ne derivava la necessità di riformare la sentenza di primo grado nel punto in cui aveva riconosciuto sussistente il diritto di Pertosa alla promiscuità per servitù non reciproca di pascolo sul demanio universale "Grotta dell'Angelo", fondandosi tale riconoscimento esclusivamente sul preteso giudicato costituita dalla sentenza della Corte di Appello del 1940; che l'accertamento dell'esistenza della promiscuità doveva essere compiuto alla stregua di documenti, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1766/1927, atteso che l'esercizio della promiscuità stessa non era in corso al 1800; che per attribuire agli antichi documenti piena prova, era necessario espletare una indagine storico-diplomatica, la quale si concretizzava nel controllo dell'esistenza dei requisiti propri dei documenti in esame; che tale indagine aveva natura specialistica tecnica, di carattere storico-diplomatico, nella quale la scienza del giudice doveva essere necessariamente integrata da quella di un tecnico



competente del settore, da nominare consulente d'ufficio, ed a ciò non aveva provveduto il Commissario che aveva affrontato l'indagine in base ad esclusiva scienza propria, e doveva pertanto provvedervi la Corte; che doveva pertanto il Commissario provvedere in sede di rinvio - ex art. 32, comma 4°, della legge n. 1766/1927 - provvedere a fare epletare consulenza tecnica di natura storico-diplomatica al fine di accertare: a) se l'atto di Nicola di Principato dell'anno 1131 possedesse o meno i requisiti di autenticità propri degli atti dei "comites" normanni dell'epoca; b) se presentassero o meno i requisiti di autenticità i successivi decreti regi di conferma, ed in particolare l'atto dell'anno 1267; che in esito a tale indagine peritale, nell'eventualità che essa avesse risultato positivo, il Commissario, nell'ambito e nell'esercizio dei poteri inquisitori ad esso conferiti, avrebbe dovuto altresì portare il suo esame a ricostruire le attività ricognitive che avevano preceduto il verbale di scioglimento di promiscuità del 15/09/1811, al fine di meglio individuarne la portata; che in via definitiva però occorreva confermare la sentenza del Commissario in punto di avvenuto scioglimento della promiscuità sui terreni alla destra del fiume Tanagro, e doveva essere accettata come acquisita la ravvisata insussistenza del giudicato esterno circa la pretesa promiscuità sui terreni alla sinistra del detto fiume.

La riassunzione della causa ad opera del Comune di Pertosa dinanzi a questo Commissario è avvenuta quindi con l'atto succitato del 30 ottobre 1990, con cui è stato chiesto di disporre consulenza tecnica di carattere storico diplomatico sugli atti sopra citati, rimettendosi quindi le risultanze dell'indagine peritale alla Corte di Appello di Roma, Sezione Speciale Usi Civici.

Si è costituito in giudizio il Comune di Auletta con atto in data 8.04.1991. Dopo varie udienze, con ordinanza del 13.02.1992 questo Commissario, acquisito il



fascicolo di ufficio relativo al procedimento di primo grado, ha disposto l'espletamento della consulenza tecnica disposta dalla Corte di Appello con sentenza n. 18 del 19.06.1989, ed ha nominato consulente di ufficio il prof. Catello Salvati, il quale però in data 25.06.1992 rinunciava all'incarico, che veniva poi conferito alla dott.ssa Giulia Rossi, Sovrintendente Direttore Capo Archivio di Stato di Napoli. Anche il nuovo consulente ha poi rinunciato all'incarico che è stato quindi conferito, in data 23.02.1996, al prof. Carmine Carlone, il quale ha depositato la relazione il 23.09.1999.

In data 21.12.2000 è stata depositata consulenza tecnica di parte, redatta dal dott. Michele Caggiano, per conto del Comune di Pertosa, contenente rilievi e controdeduzioni alla perizia di ufficio.

Per l'esame del documento del 19 gennaio 1811, depositato agli atti del giudizio in data 21.12.2000 e di ogni altro documento ad esso afferente, depositato in giudizio, è stato nominato il prof. Pasquale Villani che ha presentato relazione scritta in data 29.05.2001, ed in data 26.06.2001 è stata depositata consulenza tecnica di parte del dott. Michele Caggiano per conto del Comune di Pertosa.

Osservazioni sia alla C.T.U. del prof. Pasquale Villani che alla C.T.P. di Michele Caggiano sono state presentate in data 9.10.2001 dal C.T.P. prof. Ugo Petronio per conto del Comune di Auletta.

In data 25.03.2003 è stata depositata ulteriore relazione tecnica a firma del C.T.P. Michele Caggiano.

Precisate le conclusioni "hinc et inde", la causa all'udienza del 17.02.2004 è stata assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Segue in *“La Grotta dell’Angelo in Comune di Auletta (Sa)-parte in diritto”*